

9

Edizione n. 9/2018
26 Marzo 2018



LE GUIDE DEL CENTRO STUDI ANCL BARI

Comunicazioni Lavori Usuranti

Ezia **FORLEO**



Breve guida sintetica alla comunicazione lavori usuranti

Sebbene la legge di stabilità 2017 (L. n. 232 2016) ha individuato nuove categorie di lavori con mansioni particolarmente pesanti o gravose:

- conducenti di camion o mezzi pesanti in genere;
- conducenti treni e personale viaggiante in genere;
- guidatori di gru o macchinari per la perforazione nelle costruzioni;
- infermieri o ostetriche che operano su turni;
- maestre/i di asilo nido e scuola dell'infanzia;
- operai edili o manutentori di edifici;
- operatori ecologici e tutti coloro che si occupano di separare o raccogliere rifiuti;
- addetti all'assistenza di persone non autosufficienti;
- addetti alla concia di pelli e pellicce;
- addetti ai servizi di pulizia;
- addetti spostamento merci e/o facchini;
-

e sebbene la Legge di stabilità 2018 L.n. 205 2017 ha individuato ulteriori categorie di lavori gravosi

- lavoratori marittimi,
- pescatori,
- operai agricoli
- operai siderurgici.

Nonostante l'elenco riportato nel DM 5-2-2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.2.2018, la comunicazione annuale relativa ai lavoratori adibiti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti che possono godere di un accesso anticipato alla pensione è cristallizzato al D.Lgs 67/2011.

Finalità

Al fine di individuare i lavoratori interessati e le lavorazioni eseguite, è previsto che venga data comunicazione in modalità telematica dello svolgimento di tali lavorazioni all'ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio ed agli istituti previdenziali interessati compilando il modello LAV_US presente sul sito Cliclavoro secondo le modalità specificate più avanti. La scadenza di tale comunicazione è fissata al 31 marzo 2018.

Lavorazioni interessate (art. 1 D.Lgs. 67/2011)

1) Lavori usuranti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999:

- Lavori in galleria, cava o miniera (con riferimento alle mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità);
- Lavori nelle cave (con riferimento alle mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale);
- Lavori nelle gallerie (con riferimento alle mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità);
- Lavori in cassoni ad aria compressa;
- Lavori svolti dai palombari;
- Lavori ad alte temperature (in tutti i casi in cui non sia possibile adottare misure di prevenzione; a titolo esemplificativo si può trattare degli addetti alle fonderie di 2^a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale);
- Lavorazioni del vetro cavo (con riferimento alle mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio);
- Lavori espletati in spazi ristretti (attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture, ma deve sempre trattarsi di mansioni svolte con prevalenza e continuità);
- Lavori di asportazione dell'amianto (svolti con prevalenza e continuità).

2) Lavoratori notturni definiti e ripartiti ai fini del D.Lgs. 67/2011 come segue:

- Lavoratori a turni di qualsiasi settore che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un minimo di 64 giorni lavorativi all'anno. Il periodo notturno è un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 00:00 e le ore 05:00;
- Lavoratori notturni che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro pari all'intero anno lavorativo.
- In mancanza di disciplina contrattuale è considerato lavoratore notturno chi svolge lavoro notturno almeno per 80 giorni lavorativi all'anno. Tale limite di 80 giorni, in

caso di rapporto part time verticale , va riproporzionato in quanto il lavoratore potrebbe raggiungere il requisito con altri rapporti part time verticali.

3) Lavorazioni su linea a catena così come definiti dalla lettera c) comma 1, art. 1 del D.Lgs. 67/2011 e riportate nell'allegato n. 1 dello stesso decreto:

Voce di tariffa	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti.
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico.
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento.
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

4) Lavoro usurante degli autisti (art. 1, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 67/2011). Trattasi dei conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Chi effettua le comunicazioni

Il Ministero del Lavoro con la nota prot. 39/0004724/06 del 28 novembre 2011, ha precisato che, possono effettuare le comunicazioni:

- I datori di lavoro privati direttamente o a mezzo di propri dipendenti;
- le imprese utilizzatrici con riguardo ai lavoratori somministrati impegnati nei "lavori a catena" o nei "lavori notturni";
- i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, ai sensi della legge 12/79 a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti che riguardano l'amministrazione del personale;
- con riguardo al settore agricolo possono operare anche gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati incaricati della gestione e dell'amministrazione del personale dipendente.

Termini per le comunicazioni (art. 6 D.M. 20 settembre 2011)

- Ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni c.d. usuranti, per tutte le lavorazioni di cui alle lettere da a) a d) del D.Lgs. 67/2011 (lavori di cui al D.M. 19 maggio 1999, lavoro notturno, lavoro a catena, lavoro usurante degli autisti) devono essere comunicati con **cadenza annuale** il periodo o i periodi nei quali il dipendente le ha svolte; In caso di svolgimento di lavoro notturno, la comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia. Il termine è individuato nel **31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento**.
- Con **periodicità annuale**, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Tale comunicazione può non essere effettuata se il datore di lavoro ha effettuato l'analogo adempimento previsto al punto precedente indicando per ogni dipendente il numero di giorni di lavoro notturno svolti. In entrambe le ipotesi di lavoro usurante notturno, il Ministero del Lavoro con nota del 23 maggio 2012 ha avuto modo di precisare che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno ad esempio perché trattasi di un lavoratore part time verticale, oppure ha iniziato o cessato il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, è opportuno che faccia comunque la comunicazione di tutte le giornate di lavoro notturno svolto. E' possibile, infatti, in tali casi, che il lavoratore raggiunga i requisiti attraverso più rapporti intrattenuti con più datori di lavoro.
- **Entro 30 giorni dall'inizio**, lo svolgimento del c.d. lavoro a catena indicando il nominativo dei lavoratori interessati

Come adempiere all'obbligo

Per effettuare la comunicazione è necessario essere accreditati al sistema Cliclavoro raggiungibile attraverso il link: www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/AccreditamentoNazionale.aspx

Nel modulo di registrazione sarà necessario indicare preliminarmente se si tratta di agenzia di somministrazione, datore di lavoro o soggetto abilitato e, successivamente, nelle rispettive sezioni, fornire le informazioni circa il datore di lavoro e il soggetto che effettua le comunicazioni (nel caso in cui non c'è coincidenza tra gli stessi).

Compilato il form, sarà necessario inviare la richiesta. La ricevuta stampabile, sarà inviata all'indirizzo mail indicato nel campo referente.

Una volta inviata la richiesta di registrazione, nel giro di qualche giorno, il sistema invierà una mail all'indirizzo indicato nel campo referente con cui verrà richiesta la documentazione a corredo della richiesta di iscrizione da inviare allo stesso indirizzo da cui proviene la mail.

L'ultimo passaggio consiste nell'inviare via fax, al numero indicato nella mail, il documento di identità del soggetto che ha effettuato l'accredito (datore di lavoro o

referente)

A questo punto il Ministero invia le credenziali utili per accedere al sistema e compilare on line il modello LAV_US.

Entrati nella pagina www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/, in alto a sinistra dal menù a tendina è possibile scegliere il modello di interesse tra:

A) Inizio lavoro a catena (art. 5, comma 2 del D.Lgs. 67/2011);

B) Monitoraggio all'interno del quale troviamo:

“Lavoro usurante D.M. 1999” (art. 2, comma 5; D.Lgs. 67/2011);

“Lavoro usurante notturno” (art. 2, comma 5, D.Lgs.67/2011 e art. 5, comma 1, D.Lgs. 67/2011);

“Lavoro usurante a catena “ (art. 2, comma 5, D.Lgs. 67/2011);

“Lavoro usurante autisti” (art. 2, comma 5, D.Lgs. 67/2011).

Il modulo LAV_US di inizio lavoro a catena si compone delle seguenti sezioni:

Sezione Datore di lavoro

Vanno indicati i dati dell'azienda che effettua le lavorazioni oggetto di comunicazione

Sezione Inps

In questa sezione si indica la matricola aziendale (anche più di una) ed il relativo CSC

Sezione Inail

Si inserisce il Codice Ditta attribuito dall'Inail all'atto dell'iscrizione

Sezione Altri Enti

Indicare l'Ente previdenziale a cui l'azienda è iscritta e il rispettivo codice, il numero di iscrizione alla CCIAA o all'Albo imprese artigiane ed il codice del settore di attività secondo la classificazione Ateco 2007.

Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività

In questa sezione vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l'azienda svolge le attività oggetto di comunicazione cliccando sul tasto “aggiungi unità produttiva”. Cliccando sul tasto >, posto in corrispondenza di ogni unità produttiva si possono inserire i dati anagrafici dei lavoratori interessati e la data di inizio attività. In seguito cliccare sul tasto salva.

Sezione dati di invio

Da questa sezione si conclude la procedura cliccando sul tasto “invio modulo”

Il modello LAV_US di monitoraggio, si compone delle stesse sezioni con gli stessi contenuti, ad eccezione della sezione elenco unità produttive dove, oltre ai dati del lavoratore (nome, cognome e codice fiscale) è necessario indicare il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto scegliendo tra le due opzioni disponibili: numero di giorni dell'effettivo svolgimento dei lavori usuranti/intero anno lavorativo.

Il sistema permette di salvare il modulo e di completarlo in un secondo momento. In caso di errore si potranno correggere i dati.

In caso di invio di un modulo errato, si potrà procedere ad un nuovo invio, sempre entro le date di scadenza previste per ogni tipologia di comunicazione, ed il secondo invio annulla e sostituisce il precedente.

Non è possibile annullare invii già effettuati.

E' possibile consultare le istruzioni per la compilazione dei moduli LAV_US monitoraggio e LAV_US inizio lavoro a catena nell'area download del sito clic lavoro.

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 167/2011, il mancato invio di ognuna delle comunicazioni di esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in turni regolari periodici o di inizio del lavoro a catena comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 1.500. E' previsto l'istituto della diffida ai sensi dell'art. 13, comma 2 e ss. del D.Lgs. 124/2004.